


A: Segretario Generale, Ernesto Lozzi  
A: Dirigente I settore, Mauro de Gennaro

Da: Collegio dei Revisori dei Conti (Dr Cea, Corigliano, Ciccone)

Data: 18/04/2024

Oggetto:  
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO TARI

Si richiede protocollazione come da indicazioni in intestazione. Il parere indicato in oggetto è accluso al presente frontespizio.



5 3



*COMUNE DI MOLFETTA*

*Provincia di Bari*

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLE  
MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO  
TASSA RIFIUTI (TARI)**

**Collegio dei Revisori dei Conti**  
**COMUNE DI MOLFETTA (BA)**

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti (TARI).

**PREMESSA**

Vista la proposta di deliberazione consiliare pervenuta a mezzo pec in data 09.04.2024 con nota prot. n. 27539 e rivisitata a seguito della nota a firma del Sindaco prot. n. 30261 del 17.04.2024, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera consiliare n. 22 del 31.05.2023 sul quale l'organo di revisione ha espresso apposito parere;

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

**CONSIDERATO**


- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente*

*all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- *che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- *che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: “Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”.*
- *che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.*

<b>RILEVATO</b>
-----------------

- **che con la presente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale vengono apportate le seguenti modifiche al Regolamento TARI vigente:**
  1. **si prevede che le variazioni dei componenti del nucleo familiare rilevano dal primo giorno del mese successivo anziché dal primo gennaio dell'anno di imposizione (art. 26, comma 6);**
  2. **si richiama la disciplina per il calcolo della riduzione della quota variabile, come indicata nel regolamento per la raccolta dei rifiuti, per le fattispecie di fuoriuscita dal servizio (art. 29, comma 6, ultimo capoverso);**



3. si fa espresso richiamo alla disciplina fiscale delle nuove aree ZES ai sensi del D.L. n. 124/2023 che istituisce, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno – “ZES” unica (art. 34, comma 11);
  4. si prevede la possibilità di deliberare riduzioni per le abitazioni occupate da nuclei familiari indigenti (art. 34, comma 12);
- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 risulta acquisito in atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso in data 17.04.2024 dal Dirigente del Settore Bilancio, Patrimonio, Partecipate e Servizi Istituzionali;
  - che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta avrà efficacia con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

## VERIFICHE

Visto l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche da apportate al Regolamento TARI del Comune di Molfetta (Ba), con la predetta proposta di deliberazione di Consigli Comunale, consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all’ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell’ente in materia di entrate;

## CONCLUSIONE

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, l’organo di revisione  
esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto le modifiche e integrazioni al Regolamento comunale per l’applicazione della Tari e raccomanda di inserire il presente provvedimento sul Portale del MEF nei termini di legge.

Bari 17.04.2024

L’organo di revisione

Dott. Michele Cea

Dott.ssa Giuseppina Corigliano

Rag. Raffaele Ciccone

